

NOTA LEASING per B1.3.A del 22/2/2024

Misura “BANDO B1.3.A “Interventi per la nascita, lo sviluppo e il consolidamento di iniziative micro-imprenditoriali e per l’attrazione e il rientro di imprenditori (Linea di intervento B.1.3.a)” – Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 (di seguito: B1.3.A)

a) Premessa

Con riferimento alla possibilità di ammettere alle agevolazioni gli acquisti di macchinari tramite leasing, è segnalata da parte delle imprese che stanno avanzando le richieste di erogazione sul bando *B1.3.A*, la necessità di specificare in dettaglio le condizioni stabilite per l’accesso al contributo utilizzando lo strumento della locazione finanziaria. La normativa (“Allegato n. 1 all’Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022”, Linee guida elaborate per l’attuazione della misura, FAQ pubblicate sul sito Next Appenino), infatti, non esclude, né ammette espressamente gli acquisti di macchinari in leasing.

La richiesta riveste carattere di particolare urgenza dato che risultano diverse segnalazioni di macchinari già acquistati in leasing. L’acquisto di macchinari in leasing, peraltro, costituisce una importante facilitazione per imprese prevalentemente in carenza di liquidità e già messe in estrema difficoltà dagli eventi sismici. Non è presente controindicazione alcuna – ai fini del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla *B1.3.A* – riguardo l’erogazione del contributo a fronte di una dilazione di pagamento ottenuta attraverso il ricorso a contratti di leasing con obbligo di riscatto. È imprescindibile peraltro integrare - in via interpretativa - alcune delle disposizioni del bando *B1.3.A*, articoli 6 e 12, la cui formulazione potrebbe ingenerare delle difficoltà rispetto all’utilizzo dello strumento del leasing. Tali difficoltà possono essere superate, così da consentire il conseguimento dell’obiettivo dell’aiuto e non pregiudicare la continuità aziendale delle imprese ammesse alle agevolazioni, tramite la pubblicazione dei chiarimenti sotto riportati. L’affiancamento esplicito dello strumento del leasing alla modalità, compiutamente disciplinata, dell’acquisto diretto con mezzi propri e dell’acquisto a seguito di indebitamento bancario, ha il vantaggio di flessibilizzare ed accelerare la conclusione dei progetti di investimento. Rispetto all’indebitamento bancario, il leasing ha il forte vantaggio di non richiedere la prestazione di garanzie da parte dell’impresa beneficiaria. I tempi per la concessione di un leasing sono, di norma, estremamente più brevi rispetto ai tempi di ottenimento di un finanziamento bancario.

b) Chiarimenti sulle modalità e procedure

Si indicano le seguenti modalità e procedure per il ricorso al leasing nell’acquisto di beni strumentali.

Sono comunque escluse dal leasing tutte le spese diverse dall’acquisizione di macchinari nuovi di fabbrica, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”.

Si richiede inoltre, che gli investimenti soddisfino i seguenti requisiti:

- autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito;
- strumentalità dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa.

I contratti di leasing ammissibili dovranno prevedere l’obbligo di riscatto, con l’acquisto del bene al termine del contratto. L’importo su cui sarà calcolato il contributo (nelle diverse percentuali stabilite dal Bando *B1.3.A*)

è individuato nell'importo della fattura, al netto dell'IVA, emessa dal venditore del macchinario nei confronti della società di leasing. Si esclude pertanto di concedere il contributo sulla quota parte dei canoni remunerativa della dilazione di pagamento. Sarà necessario allegare, al fine del riconoscimento della spesa di leasing, il contratto di leasing con indicazione della scadenza del contratto, entro il termine di sette anni dalla stipula.

c) FAQ

1. Quesito

È possibile ottenere il contributo B1.3.A per acquisti di macchinari in leasing?

Risposta

Si, a condizione che il contratto di leasing sia stipulato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione - ovvero alla data di costituzione, nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche - e preveda l'obbligo di riscatto.

Non sono - in alcun caso - ammissibili al contributo gli acquisti di macchinari effettuati tramite contratto di leasing privo dell'obbligo di riscatto.

2. Quesito

Il leasing con obbligo di riscatto può riguardare l'acquisto di tutti i beni previsti dall'art. 6 (Spese ammissibili) della B1.3.A?

Risposta

No, può riguardare esclusivamente l'acquisto di macchinari nuovi di fabbrica.

Si intendono per macchinari gli apparati in grado di svolgere da sé (macchinario automatico) ovvero con ausilio di persone (macchinario semiautomatico) determinate operazioni (Organismo Italiano di Contabilità – OIC 16).

Sono esclusi dall'acquisto in leasing, tra gli altri beni, impianti, attrezzature, strumenti e beni mobili registrati (ad esempio gli automezzi targati).

3. Quesito

Che durata può avere il contratto di leasing?

Risposta

Il contratto di leasing con obbligo di riscatto può avere durata massima di sette anni.

4. Quesito

In caso di leasing, su quale importo viene concessa l'agevolazione B1.3.A)?

Risposta

Il contributo è concesso - nelle diverse percentuali previste dalla B1.3.A - sull'importo, al netto dell'IVA, della fattura del fornitore del macchinario alla società di leasing. Copia della fattura elettronica deve essere inviata ad Invitalia in sede di richiesta di erogazione.

5. Quesito

In caso di acquisto di macchinari tramite leasing con obbligo di riscatto, quale data è considerata - ai fini dell'erogazione del contributo - come acquisto del bene?

Risposta

Ai fini della erogazione del contributo, l'acquisto del macchinario tramite contratto di leasing, con obbligo di riscatto, si intende interamente effettuato e concluso alla data dell'invio ad Invitalia:

- a. del contratto di leasing con obbligo di riscatto;*
- b. dell'attestazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, della avvenuta consegna e messa in funzione del macchinario agevolato;*
- c. della copia della fattura elettronica, corredata da opportuna quietanza, del fornitore del macchinario alla società di leasing.*

6. Quesito

Come devono essere considerate le disposizioni in merito alle spese di cui all'art. 6, comma 3 del *BANDO B1.3.A* in caso di acquisto di macchinari tramite contratto di leasing con obbligo di riscatto?

Risposta

In caso di acquisto di macchinari tramite contratto di leasing con obbligo di riscatto, per spesa pagata direttamente dalla beneficiaria tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla stessa si intende la corresponsione alla società di leasing, da parte dell'impresa beneficiaria, di quanto dovuto.

Ai fini dell'erogazione del contributo, la spesa si intende interamente effettuata e quietanzata (cfr. risposta al quesito n. 5) alla data dell'invio ad Invitalia:

- a. del contratto di leasing con obbligo di riscatto;*
- b. dell'attestazione, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN), da parte del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria della avvenuta consegna e messa in funzione del macchinario agevolato;*
- c. della copia della fattura elettronica, corredata da opportuna quietanza, del fornitore del macchinario alla società di leasing.*